

AD LOGISTICA S.R.L.

CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

**AGGIORNATO AL
1 LUGLIO 2021**

ED. 1

REV. 1

**Sede legale in Battipaglia (SA) alla via
Spineta n. 47 – 84091**

**P.IVA 05369270656 – Pec
adlogisticasrl@pec.it – Web www.adlogistica.it**

**Iscrizione all'albo dei gestori ambientali
n° NA/014415**

CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale	4
3. Criteri di selezione del personale e norme di condotta	5
4. Criteri di selezione di fornitori e clienti	5
4.1. Selezione dei fornitori	5
4.2. Selezione dei clienti	6
5. Pagamenti ed altre transazioni finanziarie	6
6. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura	7
7. Altri Soggetti	7

1. PREMESSA

La società **AD LOGISTICA S.R.L.** ha adottato il presente Codice di Condotta Antimafia (di seguito solo “Codice Antimafia) quale specifico protocollo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all’art. 24 ter del predetto decreto, nonché per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.

In questo senso, il Codice Antimafia costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) dell’azienda al fine specifico di fronteggiare i rischi di contatti con la realtà mafiosa.

Pertanto, la società **AD LOGISTICA S.R.L.** per andare esente da responsabilità penale in merito ai reati di cui di seguito ha predisposto il presente Codice di Condotta Antimafia.

La prevenzione da tale rischio persegue un duplice obiettivo:

- a) Protezione ed incremento aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l’impresa;
- b) Contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di un valore sociale per l’intera comunità

Il Codice Antimafia considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

Il Codice Antimafia costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possano coinvolgere gli interessi della società **AD LOGISTICA S.R.L.**

La società **AD LOGISTICA S.R.L.** si impegna ad assicurare la massima diffusione del presente Codice Antimafia mediante anche la presa visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società.

Nell’adozione ed attuazione del Codice Antimafia sono fatte salve l’applicazione delle norme generali e di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (Es. Statuto dei Lavoratori, normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali).

L'adozione e l'effettiva applicazione del Codice Antimafia presuppone la ricognizione, da parte della società **AD LOGISTICA S.R.L.** del rischio di condizionamento e infiltrazione criminale nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui la stessa operi.

A tal fine, **AD LOGISTICA S.R.L.** ha provveduto ad effettuare un'attenta e specifica valutazione dei rischi anche alla luce dei provvedimenti giudiziari adottati nei suoi confronti e della conseguente nomina del Controllore Giudiziario.

La predetta valutazione, avente ad oggetto il territorio e il contesto operativo, è volta ad individuare e analizzare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui operi l'azienda, la società **AD LOGISTICA S.R.L.** si impegna a realizzare e mantenere nel tempo un'interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale, volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti saranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti e fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti che abbiano rapporti, lavorativo e/o personale con l'impresa.

A tal fine possono essere utilizzati diversi indicatori desunti dalla consultazione di fonti aperte, tra cui:

- a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del

D. Lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- d) Costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate *sub* a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e) Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle predette situazioni incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo

La selezione del personale di **AD LOGISTICA S.R.L.**, di qualunque livello e/o qualifica, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a. Professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b. Uguaglianza di trattamento;
- c. Affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale.

Il personale deve essere informato e formato su quanto previsto dal Codice Antimafia e, più in generale, sulla legislazione antimafia.

È fatto divieto, altresì, al personale di tenere qualsiasi comportamento che sia in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dalla società **AD LOGISTICA S.R.L.** o che la società intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe.

L'obiettivo di prevenire il pericolo di condizionamenti e infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

3. CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA

4. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI

4.1. SELEZIONE DEI FORNITORI

- a. Trasparenza delle procedure di lezione;
- b. Pari opportunità di accesso;
- c. Professionalità;
- d. Affidabilità;
- e. Economicità;
- f. Assenza di contestazioni;
- g. Sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso o comunque contenuto il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "white list" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività e nelle aree territoriali considerate ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f) e g).

Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate; inoltre, presso gli Amministratori è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Le forniture ai clienti privati devono essere immediatamente sospese, informando tempestivamente il Responsabile d'area e gli Amministratori, qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2), oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- b. mutamenti significativi del settore di attività;
- c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che il Codice Antimafia prevede per i fornitori.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

4.2. SELEZIONE DEI CLIENTI

5. PAGAMENTI E ALTRAETRANSAZIONI FINANZIARIE

In deroga a quanto previsto in precedenza, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 2.000,00, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Dal 1° gennaio 2022, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 1.000,00, con il medesimo divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro di **AD LOGISTICA S.R.L.** di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare gli Amministratori e l'Organismo Di Vigilanza di **AD LOGISTICA S.R.L.** (all'indirizzo e-mail: odvadlogistica@gmail.com) oltre che l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente gli Amministratori e l'Organismo Di Vigilanza e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dall'azienda. L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, **AD LOGISTICA S.R.L.** si impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare.

6. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

7. ALTRI SOGGETTI

N° AGGIORNAMENTO	DATA	SEZIONE